

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3471</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI STASI, D'ALEMA, BERLINGUER, ALOISIO, BATTAFARANO, BONITO, BOVA, CALZOLAIO, CAMOIRANO, CARLI, CENNAMO, CESETTI, CHIAVACCI, DE SIMONE, DEL GAUDIO, DI CAPUA, DI FONZO, DI LELLO FINUOLI, DI ROSA, DIANA, DUCA, FINOCCHIARO FIDELBO, GERARDINI, GIACCO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GRASSI, GRASSO, GRIGNAFFINI, GRITTA GRAINER, JANNELLI, LA SAPONARA, LOPE-  
DOTE GADALETA, IOTTI, LUCÀ, LUMIA, MAGRONE, MANCA, MANGA-  
NELLI, MARIANI, MASTROLUCA, MIGNONE, MONTECCHI, MUSSI,  
NADIA MASINI, NAPOLITANO, NARDONE, NAVARRA, MADGA NEGRI,  
OLIVERIO, OLIVO, DONATO PACE, PAOLONI, PENNACCHI, RA-  
STRELLI, REBECCHI, RIZZA, ROTUNDO, SALES, SBARBATI, SCER-  
MINO, SCOZZARI, SIGNORINO, SINISCALCHI, SORIERO, TANZA-  
RELLA, TATTARINI, TAURINO, TORRE, TURCI, UCCHIELLI, ZANI**

Legge pluriennale per lo sviluppo e la razionalizzazione  
della pesca e dell'acquacoltura

*Presentata il 23 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I problemi legati alla pesca e più in generale all'economia ittica assumono oggi in Italia una particolare rilevanza ed attualità in quanto strettamente correlati ad altre tematiche di portata nazionale e sovranazionale riguardanti ambiente, alimentazione e salute, crisi socioeconomica e occupazionale, *deficit* della bilancia commerciale.

Accanto alla crescita dei bisogni alimentari di prodotti ittici si assiste ad un progressivo impoverimento delle risorse biologiche del mare, causato dall'inquinamento marino, dall'utilizzo di sistemi di pesca scarsamente selettivi, dall'attività di flotte pescherecce di Paesi terzi che operano nel Mediterraneo senza alcun rispetto di regolamenti comunitari e raccomandazioni internazionali.

Tali fenomeni si ripercuotono pesantemente sulle condizioni socioeconomiche dei pescatori italiani, costretti a far fronte a inevitabili processi di ristrutturazione e modernizzazione per misurarsi con la concorrenza internazionale e adeguarsi ai mutati scenari ambientali, in coerenza con gli indirizzi della politica comunitaria della pesca.

Le misure di sostegno finanziario adottate per fronteggiare la crisi del settore, a prescindere dall'entità delle risorse disponibili, risultano di difficile accesso a causa del complesso iter burocratico e dei tempi eccessivamente lunghi che contraddistinguono i finanziamenti a medio-lungo termine, e della qualità e quantità delle garanzie richieste dal sistema bancario per il credito d'esercizio.

Analogamente il ricorso alle misure di arresto definitivo è disincentivato dalla tassazione dei relativi premi. Al fine di favorire la riduzione dello sforzo di pesca è necessario che il premio concesso a fronte dell'arresto definitivo non concorra alla formazione del reddito e non sia dunque soggetto a normale imposizione fiscale.

A tanto si provvederà con una apposita proposta legislativa.

A livello di filiera risulta insufficiente l'integrazione fra attività produttive, di prima vendita, di trasformazione, di *marketing* e commercializzazione dei prodotti ittici, come pure insufficiente è lo sviluppo di modelli organizzativi e commerciali innovativi, già previsti e incentivati dalla normativa comunitaria (organizzazione comune dei mercati, organizzazioni di produttori, regime dei prezzi di ritiro), atti a valorizzare la produzione nazionale ed a sostenere i livelli di reddito delle categorie produttive.

Dal punto di vista normativo la situazione è caratterizzata da frammentazione legislativa e discontinuità degli interventi in materia di regolamentazione delle attività di pesca, disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, misure di sostegno finanziario.

Risulta poi completamente inattuato il decentramento presso le regioni di effettivi poteri decisionali e autonomia finanziaria,

pur espressamente previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

A livello comunitario si rileva l'esigenza di una più stretta aderenza della normativa alla specificità di talune aree di pesca mediterranee. Vanno inoltre promossi, su iniziativa dell'Unione europea, accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, tendenti a disciplinare, nell'ambito di aree omogenee, l'esercizio della pesca marittima e la salvaguardia delle risorse biologiche nel Mediterraneo.

Il quadro normativo oggetto della presente proposta, ispirato nel suo complesso ad obiettivi di carattere strategico, tende a disciplinare in maniera organica il settore con particolare riguardo alle seguenti materie:

piani nazionali, e programmi regionali e interregionali della pesca e dell'acquacoltura;

organismi e procedure di programmazione;

organismi tecnici e consultivi;

disciplina della pesca e dell'acquacoltura;

credito all'economia ittica.

Particolare attenzione è stata riservata ai seguenti aspetti:

A) continuità programmatica a livello di piani di sviluppo e di interventi economici: validità pluriennale della normativa in materia di programmazione degli interventi e di dotazione finanziaria per il periodo 1997-1999 (Piano nazionale e programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura);

B) riorganizzazione delle competenze dell'Amministrazione centrale in materia di pesca e acquacoltura:

omogeneità con analogo proposta di legge pluriennale per l'agricoltura a livello di organismi di programmazione (Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Comitato permanente delle politiche agro-alimentari, forestali, della pesca e acquacoltura);

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riordino degli organismi consultivi (Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura; Commissioni consultive locali);

riordino degli organismi tecnici (Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura; Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura - IRPEA);

C) decentramento a livello regionale delle competenze amministrative, della programmazione operativa e della gestione delle risorse finanziarie;

D) *revisione delle procedure di finanziamento:*

stipula con istituti di credito di convenzioni pluriennali che stabiliscono termini, condizioni e *iter* procedurali per la concessione di contributi a fondo perduto, nonché di crediti a breve, medio e lungo termine, assistiti o meno da concorso statale o comunitario;

semplificazione delle procedure amministrative attraverso l'attribuzione alle regioni delle competenze gestionali in materia di pratiche di finanziamento e rapporti con gli istituti di credito convenzionati;

E) sviluppo di nuove strutture organizzative e commerciali:

incentivazione di nuove forme associative nell'ambito della filiera, quali consorzi ittici e attuazione dei regolamenti

comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati, organizzazioni di produttori, regime dei prezzi di ritiro;

*realizzazione di un sistema informativo-statistico a livello nazionale, integrato con omogenei sistemi regionali e finalizzato al monitoraggio del quadro strutturale, progettuale, economico e finanziario della filiera;*

F) *riunificazione in un unico testo legislativo della normativa preesistente:*

*abrogazione delle norme legislative attualmente in vigore in materia di disciplina della pesca e dell'acquacoltura, piani di sviluppo e misure di sostegno finanziario;*

*estensione della nuova normativa alle attività di pesca e acquacoltura in acque interne.*

L'articolazione della proposta di legge è la seguente:

CAPO I. — Articoli 1-3 - Finalità, obiettivi, risorse;

CAPO II. — Articoli 4-11 - Procedure di programmazione;

CAPO III. — Articoli 12-15 - Organismi consultivi e tecnici;

CAPO IV. — Articoli 16-43 - Disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura;

CAPO V. — Articoli 44-45 - Credito all'economia ittica;

CAPO VI. — Articoli 46-49 - Norme finali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### FINALITÀ, OBIETTIVI, RISORSE

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso una gestione equilibrata della pesca marittima;

b) incentivare lo sviluppo dell'acquacoltura;

c) accrescere le capacità concorrenziali del sistema produttivo ittico nel mercato europeo ed internazionale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della politica comunitaria della pesca e dell'acquacoltura, favorendo la riorganizzazione e modernizzazione delle imprese operanti nella filiera, lo sviluppo della cooperazione, l'integrazione del ciclo produttivo-commerciale, la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

d) assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attraverso le procedure e gli strumenti in essa individuati.

##### ART. 2.

*(Obiettivi).*

1. Gli interventi e le azioni diretti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, sono programmati e realizzati nel rispetto dei vincoli della poli-

tica comune della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, degli accordi sottoscritti in sede internazionale, nonché dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca e acquacoltura e politica alimentare di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, secondo quanto previsto dal piano nazionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 devono realizzare i seguenti obiettivi prioritari:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e del loro livello qualitativo;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, viene perseguito attraverso:

a) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura;

b) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare;

c) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

d) l'incentivazione dei sistemi selettivi di pesca;

e) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

f) l'incentivazione della cooperazione e dei consorzi di cooperative;

g) l'incentivazione delle organizzazioni di produttori e dell'organizzazione comune dei mercati;

h) l'istituzione, attraverso apposite norme regionali, di consorzi ittici finalizzati all'integrazione delle attività di produzione, prima vendita, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei servizi di supporto alle attività produttive e commerciali;

i) lo sviluppo dell'acquacoltura;

l) la regolamentazione del fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca, ovvero di misure ad esso complementari o alternative;

m) la protezione della fascia costiera e l'istituzione di zone di riposo biologico e ripopolamento attivo, affidate a cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi e realizzate anche attraverso strutture artificiali;

n) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

o) la riorganizzazione e lo sviluppo dei mercati ittici all'ingrosso, della rete di conservazione e distribuzione dei prodotti ittici;

p) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche di prevenzione, controllo e sorveglianza, necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione ed il coinvolgimento diretto delle categorie produttive nella gestione delle risorse;

q) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca;

r) lo sviluppo di un adeguato sistema informativo-statistico della pesca e dell'acquacoltura.

## ART. 3.

*(Dotazioni e ambiti di spesa).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per il triennio 1997-1999, la spesa complessiva di lire 945 miliardi, in ragione di lire 295 miliardi per l'anno 1997, di lire 325 miliardi per l'anno 1998, di lire 325 miliardi per l'anno 1999.

2. Le assegnazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nonché, ove specificatamente previsto, le attività delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

4. Le regioni, ove necessario, disciplinano con proprie leggi i criteri relativi all'impiego delle somme di cui al comma 1 del presente articolo secondo le finalità di cui all'articolo 1.

## CAPO II

## PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

## ART. 4.

*(Piano nazionale della pesca  
e dell'acquacoltura).*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », di intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 6, comma 1, di seguito denominato « Comitato permanente », predisporre e presenta al Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle regioni e alle province autonome, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato « Piano nazionale », per il triennio 1997-1999, contenente:

a) gli indirizzi e gli obiettivi, anche diversificati a livello territoriale, nonché gli strumenti e le modalità per garantire omogeneità nei flussi informativi nei rapporti tra Stato e regioni;

b) gli interventi da attuarsi da parte del Ministero ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

c) l'ammontare dei finanziamenti previsti e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e quelli regionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, della citata legge n. 491 del 1993.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero le osservazioni e i pareri sullo schema di piano di cui al comma 1 nonché gli schemi dei programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 4, comprensivi degli interventi previsti in attuazione della regolamentazione comunitaria ai fini strutturali, entro 45 giorni dalla data di ricezione dello schema di piano medesimo. Decorso tale termine, il Ministro, di intesa con il Comitato permanente, acquisiti i pareri, le osservazioni e gli schemi di programma trasmessi dalle regioni e province autonome, valuta la loro coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale nonché la loro reciproca compatibilità. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi alle singole regioni e province autonome interessate.

3. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 2 e comunque entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale è trasmesso al CIPE che lo adotta entro i successivi trenta giorni previa valutazione della coerenza con la programmazione generale.



4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, in conformità ai propri ordinamenti, programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

5. I programmi di cui al comma 4 sono inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro 45 giorni dalla data del loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale. Il parere deve essere espresso entro 45 giorni: trascorso il termine, il programma si intende approvato.

6. Le regioni e le province autonome stabiliscono organismi e procedure per l'elaborazione degli schemi dei programmi di cui al comma 2 e dei programmi di cui al comma 4.

7. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine perentorio entro il quale procedere alla loro adozione. In caso di ulteriore inadempienza, la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare i fondi di cui all'articolo 10 per la realizzazione di programmi interregionali da attuare in via prioritaria nei territori delle medesime regioni inadempienti.

8. Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i programmi ai sensi del comma 5, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni e alle province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato stesso. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 7.

9. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse finanziarie previste dagli articoli 10 e 11.

## ART. 5.

*(Elaborazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).*

## 1. Il Piano nazionale consta di:

a) una prima parte relativa all'attività della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenendo conto dei sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato permanente;

b) una seconda parte relativa alle strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e dell'acquacoltura, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra pescatori, dell'associazionismo tra i produttori e tra gli armatori, alla costituzione dei consorzi ittici, all'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) una terza parte relativa alla pianificazione delle misure dell'Amministrazione centrale a favore della pesca e acquacoltura, ai sensi di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, e con particolare riferimento agli interventi nei seguenti settori:

1) ricerca scientifica e tecnologica;

2) sviluppo di un efficiente sistema informativo-statistico, integrato con omogenei sistemi regionali e finalizzato al monitoraggio del quadro strutturale, progettuale, economico e finanziario della filiera pesca e acquacoltura;

3) attività promozionali e campagne pubblicitarie, gestite direttamente o attraverso organismi all'uopo delegati;

4) attività di formazione e qualificazione professionali destinate al personale

dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici, nonché alle categorie professionali operanti nella filiera;

5) programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e loro consorzi;

*d)* una quarta parte relativa alla dotazione finanziaria degli strumenti utilizzati per lo sviluppo dell'economia ittica. Tale dotazione comprende:

1) fondi per il credito peschereccio di medio-lungo termine;

2) fondi per il credito d'esercizio;

3) contributi a fondo perduto;

4) contributi per gli incentivi alla cooperazione tra i pescatori, ai consorzi tra cooperative della pesca, alle organizzazioni di produttori, sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali di categoria;

5) contributi per gli incentivi alle associazioni di armatori, ai consorzi ittici;

6) contributi per la costituzione di fondi di solidarietà regionali;

7) contributi per la costituzione di consorzi regionali di garanzia collettiva fidi;

8) contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura;

9) contributi per lo sviluppo del sistema informativo-statistico della pesca e acquacoltura;

10) contributi per il fermo temporaneo obbligatorio ovvero per misure ad esso complementari o alternative;

11) contributi per attività promozionali e campagne pubblicitarie.

2. I contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui al numero 4) della lettera *d)* del comma 1 devono essere almeno pari al 10 per cento della dotazione finanziaria globale di cui all'articolo 3, comma 1. Detti contributi non possono

prevedere spese di funzionamento delle stesse associazioni per un importo superiore al 15 per cento dei contributi concessi, né quote di ammortamento annuale per l'acquisto di sedi proprie se non coperte da vincolo di inalienabilità per un periodo minimo di cinque anni.

3. I contributi in conto interessi sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi.

4. I contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura di cui al numero 8) della lettera d) del comma 1 devono essere almeno pari al 10 per cento della dotazione finanziaria globale di cui all'articolo 3, comma 1. Il 40 per cento di detti contributi deve essere destinato alla ricerca promossa dalla cooperazione.

#### ART. 6.

*(Comitato permanente delle politiche agro-alimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura).*

1. Al Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono attribuite anche le seguenti competenze:

a) *determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica della pesca e dell'acquacoltura;*

b) *individuazione delle linee di politica della pesca e dell'acquacoltura da sostenere in sede comunitaria ed internazionale;*

c) *individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca e acquacoltura.*

2. Il Comitato di cui al comma 1 viene denominato Comitato permanente delle politiche agro-alimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura.

## ART. 7.

*(Partecipazione degli organismi rappresentativi).*

1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di programmazione o di verifica della presente legge, sono consultate nelle forme rituali, in fase di predisposizione e di verifica del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4, le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e datoriali, nonché le associazioni dei produttori e dei consumatori.

2. Le consultazioni di cui al comma 1 sono svolte, in ragione della specifica competenza, dal Comitato permanente e dalle regioni e province autonome, che devono dare atto dell'avvenuta partecipazione nei provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi della pesca e dell'acquacoltura.

## ART. 8.

*(Verifica dello stato di attuazione).*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie relative alla presente legge; il materiale informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle province autonome, nei settori di competenza della presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, il Ministro è coadiuvato da un gruppo di lavoro costituito da sei funzionari del Ministero, da sei funzionari

regionali nominati dal Comitato permanente, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 3 può essere riconosciuto un compenso, sotto forma di gettone di presenza, il cui importo è definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Le spese di funzionamento del gruppo di lavoro, stabilite nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1997 al 1999, sono poste a carico dei fondi di cui all'articolo 11.

6. La relazione ed il materiale informativo di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un rapporto annuale sullo stato della pesca e dell'acquacoltura italiana redatto a cura del Ministro, di intesa con il Comitato permanente.

7. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 6, il Comitato permanente propone al Ministro le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.

8. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di intesa con il Comitato permanente, propone al CIPE, che delibera entro i successivi trenta giorni, le modifiche e gli aggiornamenti al Piano nazionale.

9. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera del CIPE di cui al comma 8.

#### ART. 9.

*(Programmi regionali della pesca  
e dell'acquacoltura).*

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario, nel periodo

1997-1999, è assegnata la somma complessiva di lire 661,5 miliardi di cui lire 206,5 miliardi per l'anno 1997, lire 227,5 miliardi per l'anno 1998 e lire 227,5 miliardi per l'anno 1999.

2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite secondo i parametri stabiliti dal Comitato permanente, ad eccezione dei seguenti importi:

a) lire 91 miliardi per l'anno 1998;

b) lire 91 miliardi per l'anno 1999.

3. Gli importi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono ripartiti in base alla capacità operativa delle regioni, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione e con i parametri individuati dal Comitato permanente.

4. Le somme di cui al comma 1 sono incrementate dagli introiti derivanti dalla autorizzazione per pesche speciali, il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro.

#### ART. 10.

*(Programmi di rilevanza interregionale).*

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale e dei programmi previsti dall'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è assegnata la somma complessiva di lire 94,5 miliardi, di cui lire 29,5 miliardi per il 1997, lire 32,5 miliardi per l'anno 1998 e lire 32,5 miliardi per l'anno 1999.

3. Il Ministro, di intesa con il Comitato permanente, può stabilire l'adeguamento dell'importo annuale dei fondi di cui al comma 2 nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti al comma 1 dell'articolo 3.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nel proprio territorio sono finanziate per l'80 per cento dell'im-

porto con le risorse finanziarie del proprio bilancio e per il 20 per cento con il concorso dei fondi di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata massima quinquennale, possono essere proposti dal Ministero o da almeno due regioni e province autonome. Detti programmi individuano le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 ottobre di ogni anno.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano i meccanismi di controllo dell'efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia degli interventi.

7. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 8 sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni e province autonome e dal Ministero.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi il Ministro, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando gli eventuali fondi non erogati anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministero, d'intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. Alla realizzazione di tali programmi non può essere destinato più del 4 per cento delle somme di cui al comma 2.

#### ART. 11.

*(Programmi di rilevanza nazionale).*

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicem-



bre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo 2, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare, di intesa con il Comitato permanente, per il periodo 1997-1999, è attribuita la somma complessiva di lire 189 miliardi, in ragione di lire 59 miliardi per l'anno 1997, lire 65 miliardi per l'anno 1998 e lire 65 miliardi per l'anno 1999.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1997, provvede il CIPE, su proposta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1997, il Ministro propone al CIPE, di intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto delle somme predette, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto dei fondi, il Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle spese.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa e di avviare la riforma del bilancio ordinario dello stato di previsione delle spese del Ministero per l'anno 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché a variare lo stanziamento di quelli esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

5. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 8, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero.

## CAPO III

## ORGANISMI CONSULTIVI E TECNICI

## ART. 12.

*(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura).*

1. Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano nazionale il Ministero e il Comitato permanente sono coadiuvati dalla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominata « Commissione consultiva ».

2. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro disciplina composizione, competenze e funzionamento della Commissione consultiva, garantendo l'adeguata rappresentanza delle organizzazioni cooperative, sindacali, editoriali e professionali a base nazionale.

## ART. 13.

*(Commissioni consultive locali per la pesca marittima).*

1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima. La commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca, la salvaguardia e la gestione dell'ambiente marino e della fascia costiera, nell'ambito del compartimento marittimo.

2. La commissione è presieduta dal rappresentante dell'assessorato regionale all'agricoltura o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal capo del compartimento marittimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede a regolamentare composizione, competenze e funzionamento delle commissioni consultive locali, garantendo nell'ambito di questa l'adeguata rappresentanza delle organizzazioni cooperative, sindacali, datoriali e professionali operanti nel settore.

## ART. 14.

*(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura).*

1. Presso il Ministero è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

2. Il Comitato, nell'ambito di durata del Piano nazionale e sulla base degli obiettivi da questo stabiliti, pianifica annualmente i programmi di studi e ricerche di carattere scientifico e tecnologico, finalizzati a supportare l'Amministrazione centrale e le regioni e province autonome nel perseguimento di una ottimale gestione delle risorse biologiche del mare e di uno sviluppo innovativo, compatibile e razionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato, garantendo la rappresentanza di altre amministrazioni pubbliche competenti in materia di ambiente e ricerca scientifica, nonché delle organizzazioni cooperative, professionali e imprenditoriali operanti nella filiera della pesca e acquacoltura.

## ART. 15.

*(Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura).*

1. Sotto la vigilanza del Ministero è istituito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, inserito nella parte VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. L'Istituto, sulla base di un proprio piano pluriennale, avente la stessa cadenza temporale del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, e di accordi di programma definiti con il Ministero e con il

Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ordine scientifico e tecnologico in materia di pesca e acquacoltura.

3. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro disciplina composizione, funzionamento e finalità dell'Istituto e modalità di assorbimento delle funzioni e dotazioni dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. Il Presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro tra i quattro rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperative a base nazionale.

#### CAPO IV

### DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

#### ART. 16.

*(Oggetto e sfera di applicazione della disciplina della pesca marittima).*

1. Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

2. È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

3. Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato permanente, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei.

## ART. 17.

*(Registro dei pescatori marittimi).*

1. È istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima a scopo professionale.

2. Il regolamento di cui all'articolo 41 determina competenze, condizioni, requisiti e modalità dell'iscrizione, modello del registro e norme per la sua tenuta.

## ART. 18.

*(Iscrizione dei pescatori).*

1. L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

2. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

## ART. 19.

*(Registro delle imprese di pesca).*

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

2. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

3. Il regolamento di cui all'articolo 41 determina condizioni, requisiti e modalità di iscrizione, modello del registro e norme per la sua tenuta.

## ART. 20.

*(Permesso di pesca).*

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

2. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento di cui all'articolo 41 alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca iscritto nel registro di cui all'articolo 19.

3. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

#### ART. 21.

*(Personale marittimo).*

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento di cui all'articolo 41 determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

#### ART. 22.

*(Limiti e modalità dell'esercizio della pesca).*

1. Il regolamento di cui all'articolo 41 determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca;

d) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

e) le modalità per il rilascio di autorizzazioni per pesche speciali, a titolo oneroso.

## ART. 23.

*(Tutela delle risorse biologiche  
e dell'attività di pesca).*

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, non è permesso:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca; pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente previsti, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'aveente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. I divieti da cui al comma 1 riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

## ART. 24.

*(Scoperta di banco di corallo).*

1. Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 16, comma 1, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 41.

## ART. 25.

*(Disciplina della pesca sportiva).*

1. Il regolamento di cui all'articolo 41 stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

## ART. 26.

*(Pesca subacquea).*

1. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

2. Il regolamento di cui all'articolo 41 stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.



## ART. 27.

*(Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza).*

1. La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

## ART. 28.

*(Organi di polizia).*

1. Il Ministero coordina l'attività degli organi di polizia sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

## ART. 29.

*(Persone incaricate dalla vigilanza).*

1. Salvo il predisposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo 30.

2. Alle persone di cui al comma 1 è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

## ART. 30.

*(Nomina di agenti giurati di vigilanza).*

1. Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, assumendo l'onere economico

relativo, agenti giurati, anche volontari, da adibire alla vigilanza sulla pesca e alla salvaguardia dell'ambiente marino e della fascia costiera.

2. Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

#### ART. 31.

*(Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito).*

1. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

#### ART. 32.

*(Pene per le contravvenzioni).*

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera *c*), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera *d*) e lettera *f*), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 24, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

## ART. 33.

(Pene accessorie).

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia.

## ART. 34.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e

b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dall'articolo 31.

#### ART. 35.

*(Sanzioni amministrative accessorie).*

1. Alle violazioni dell'articolo 23, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

#### ART. 36.

*(Sfruttamento abusivo di banco di corallo).*

1. Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfrutta-

mento previsto dall'articolo 24 senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

ART. 37.

*(Risarcimento del danno).*

1. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

ART. 38.

*(Responsabilità civile).*

1. L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidalmente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

ART. 39.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

ART. 40.

*(Potere del Ministro).*

1. Il Ministro può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva, emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

ART. 41.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro emana i regolamenti per l'attuazione delle norme di disciplina della pesca previste dalla presente legge; emana, inoltre, i regolamenti necessari per la disciplina delle seguenti materie:

- a) sistemi di pesca (metodi e attrezzi);
- b) regolazione dello sforzo di pesca;
- c) *fermo temporaneo obbligatorio* delle navi da pesca, ovvero misure ad esso complementari o alternative;
- d) competenze dell'Amministrazione centrale e delle regioni in materia di *fermo temporaneo obbligatorio e misure complementari o alternative*;
- e) concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e relative competenze dell'Amministrazione centrale e delle regioni;
- f) organi ed enti centrali e periferici preposti alla disciplina della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- g) statistiche della pesca;
- h) iniziative di pesca-turismo.

#### ART. 42.

*(Disciplina dell'attività di acquacoltura).*

1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

2. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

3. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura o le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci, sia in acque salmastre.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge e della normativa comunitaria.

ART. 43.

*(Disciplina della pesca  
nelle acque interne).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, attraverso l'emanazione di apposite leggi, a regolamentare l'esercizio della pesca nelle acque interne del proprio territorio.

2. La normativa di cui al comma 1 deve conformarsi agli indirizzi ed agli obiettivi contenuti nella presente legge in materia di gestione razionale dell'attività di pesca, nonché di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione e delle risorse biologiche.

CAPO V

CREDITO ALL'ECONOMIA ITTICA

ART. 44.

*(Convenzioni con istituti di credito).*

1. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro e sulla base: della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3; degli stanziamenti comunitari destinati all'Italia per il periodo 1997-1999 nell'ambito dello strumento finanziario di orientamento Pesca (SFOP), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993; degli stanziamenti comunitari destinati all'Italia per il periodo 1997-1999 nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PESCA di cui alla Comunicazione agli Stati membri del 1° luglio 1994, in applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, modificato dal re-

golamento (CEE) n. 2082/93 stipula con gli istituti di credito abilitati convenzioni pluriennali, aventi la stessa durata del Piano nazionale, che definiscono:

a) termini, condizioni e *iter* procedurale per la concessione di mutui a tasso agevolato a favore di imprese singole o associate operanti nell'ambito della filiera pesca e acquacoltura;

b) termini, condizioni e *iter* procedurale per la concessione di prestiti pescherecci di esercizio a tasso agevolato a favore di imprese singole o associate operanti nell'ambito della filiera pesca e acquacoltura;

c) *iter* procedurale per il versamento di contributi a fondo perduto, statali o comunitari, a favore di imprese singole o associate operanti nell'ambito della filiera pesca e acquacoltura;

d) condizioni praticate alle imprese, singole o associate, operanti nell'ambito della filiera pesca e acquacoltura, su operazioni bancarie non assistite da concorso pubblico.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate con decreto del Ministro d'intesa con il Ministro del tesoro.

3. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro disciplina le seguenti materie:

a) iniziative finanziabili ai sensi della presente legge;

b) beneficiari dei finanziamenti;

c) limiti e condizioni dei contributi pubblici;

d) organi di vigilanza sulla realizzazione delle iniziative e sul corretto utilizzo dei contributi;

e) strumenti di garanzia correlati a mutui e prestiti agevolati, quali i consorzi regionali di garanzia collettiva fidi;

f) *iter* procedurali per l'accesso al credito agevolato ed alle altre misure di sostegno finanziario all'economia ittica di cui all'articolo 5.



## ART. 45.

*(Agenzie regionali e provinciali  
per l'economia ittica).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi hanno la facoltà di istituire, presso l'Assessorato all'agricoltura, le agenzie regionali e provinciali per le province autonome per l'economia ittica.

2. Le agenzie di cui al comma 1, delle quali fanno parte di diritto i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborazione dei programmi regionali di cui all'articolo 4 e di quelli di rilevanza interregionale di cui all'articolo 10; detti programmi devono essere integrati nei piani regionali di sviluppo;

b) ripartizione degli stanziamenti tra gli strumenti di sostegno finanziario all'economia ittica di cui all'articolo 5, rispettando i vincoli sulla destinazione delle quote percentuali stabilite dall'articolo 5;

c) gestione degli stanziamenti di cui alla lettera a);

d) gestione dei rapporti con gli istituti di credito convenzionati, per il finanziamento delle iniziative assistite da concorso regionale o comunitario;

e) sviluppo di un sistema informativo-statistico locale della pesca e dell'acquacoltura, integrato nel sistema nazionale di cui all'articolo 5;

f) assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese operanti nell'ambito della filiera pesca e acquacoltura, in materia di:

1) iniziative finanziabili con fondi statali, regionali, provinciali e comunitari;

2) modalità di accesso alle misure di sostegno finanziario;

## CAPO VI

## NORME FINALI

## ART. 46.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 47.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

## ART. 48.

*(Norme abrogate).*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: la legge 14 luglio 1965, n. 963; la legge 17 febbraio 1982, n. 41; la legge 25 agosto 1988, n. 381; la legge 28 agosto 1989, n. 302; la legge 5 febbraio 1992, n. 71; la legge 5 febbraio 1992, n. 72; la legge 5 febbraio 1992, n. 102; la legge 10 febbraio 1992, n. 165.

## ART. 49.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di apposite norme regolamentari, non si applicano fino all'emanazione di dette norme.